



## COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

Città metropolitana di Reggio Calabria

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

---

#### PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

##### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, non riscosse a seguito di:
  - o ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
  - o accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente e degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale eventualmente vigente.

##### Articolo 2 – Clausola di salvaguardia degli equilibri finanziari

1. Il Comune monitora costantemente gli effetti della definizione agevolata in termini di riscossione, flussi di cassa e impatto sugli equilibri di bilancio.
2. Qualora emergano effetti negativi rilevanti sugli equilibri finanziari o sugli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Responsabile del Servizio Finanziario può proporre l'adozione di misure correttive per le istanze non ancora perfezionate.
3. Eventuali limitazioni alla rateizzazione devono essere motivate con riferimento alla sostenibilità finanziaria dell'Ente.

##### Articolo 3 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili in via agevolata i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi, anche non definitivi per pendenza dei termini di impugnazione o per contenzioso in corso, relativi alle entrate comunali tributarie e patrimoniali dell'Ente, emessi per annualità fino al 31 dicembre 2024 e notificati entro il 30 aprile 2026.
2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti mediante il versamento:
  - o delle somme dovute a titolo di capitale;
  - o delle spese di notificazione;
  - o delle spese per procedure cautelari ed esecutive.
3. Sono escluse dalla definizione agevolata:
  - a) le somme affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - b) le entrate non rientranti nella competenza regolamentare comunale;
  - c) l'imposta municipale propria riservata allo Stato;

- d) gli atti già integralmente definiti mediante pagamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  - e) le controversie definite con sentenza passata in giudicato;
  - f) i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
  - g) le somme relative al recupero di aiuti di Stato;
  - h) i debiti derivanti da condotte fraudolente accertate con sentenza definitiva;
  - i) le entrate derivanti da responsabilità erariale.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute:
    - o le sanzioni amministrative tributarie;
    - o gli interessi liquidati in sede di accertamento;
    - o gli interessi moratori;
    - o gli oneri accessori previsti dalla normativa vigente.
  5. Per le entrate riferibili al Canone Unico Patrimoniale, l'abbattimento si applica esclusivamente alle sanzioni e agli interessi. Restano integralmente dovuti il canone, le indennità previste dalla normativa vigente e le spese di procedimento.
  6. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, escluse le violazioni al Codice della Strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni e agli oneri accessori.

#### **Articolo 4 – Procedura per la definizione agevolata**

1. I soggetti interessati manifestano la volontà di aderire alla definizione agevolata mediante presentazione di apposita istanza, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione della procedura all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'istanza deve essere redatta sul modello predisposto dall'Ufficio Tributi e resa disponibile:
  - o sul sito istituzionale dell'Ente;
  - o presso gli uffici comunali competenti;
  - o tramite richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.
3. L'Ente può attivare modalità telematiche di presentazione delle istanze nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.
4. Il termine di cui al comma 1 è perentorio.
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Tributi comunica al debitore:
  - o l'ammontare complessivo delle somme dovute;
  - o il piano di pagamento;
  - o l'eventuale diniego totale o parziale.
6. Il pagamento può avvenire:
  - a) in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente;
  - b) mediante rateizzazione secondo il seguente schema:
    - fino a euro 150,00: nessuna rateizzazione;
    - da euro 150,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
    - da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 10 rate mensili;
    - da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: fino a 24 rate mensili;
    - da euro 5.000,01 a euro 19.999,99: fino a 36 rate mensili;
    - oltre euro 20.000,00: fino a 48 rate mensili nei casi di comprovata difficoltà economico-finanziaria.
7. Per debiti pari o superiori a euro 20.000,00 la rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta.
8. La garanzia deve coprire l'intero importo dovuto per tutta la durata del piano di rateizzazione e per l'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
9. L'importo delle rate è arrotondato all'unità di euro più vicina.
10. Ai fini della definizione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente del debito residuo alla data di presentazione dell'istanza. Le somme eventualmente già versate restano definitivamente acquisite dall'Ente e non sono rimborsabili, salvo i casi di errore materiale o pagamento indebito.
11. In caso di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

12. È ammessa la compensazione esclusivamente con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune e risultanti da provvedimenti definitivi.

#### **Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica delle precedenti dilazioni ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza prevista, la definizione agevolata perde efficacia.
3. In tale ipotesi:
  - o i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto;
  - o riprendono efficacia gli ordinari strumenti di riscossione;
  - o sono dovuti sanzioni e interessi secondo la disciplina ordinaria.
4. Dalla presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata:
  - a) sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;
  - b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
  - c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - d) non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo il caso di primo incanto concluso con esito positivo.
5. La sospensione delle procedure esecutive è subordinata al regolare pagamento delle rate previste.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata di importi già rateizzati**

1. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali a seguito di precedenti rateizzazioni.
2. Ai fini della determinazione delle somme dovute non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, che restano definitivamente acquisiti.
3. Dalla presentazione dell'istanza sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi alle rate del vecchio piano di rateizzazione in scadenza successivamente alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata nell'ambito delle procedure di composizione della crisi**

1. Sono compresi nella definizione agevolata anche i debiti ricompresi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nelle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
2. Il pagamento può avvenire secondo le modalità e i termini previsti nei provvedimenti di omologazione.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive**

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di sospensione delle procedure cautelari ed esecutive conseguenti alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
2. Gli uffici competenti adottano gli atti necessari al coordinamento delle procedure di riscossione e delle eventuali misure cautelari pendenti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tutela degli equilibri finanziari dell'Ente.

#### **Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve dichiarare l'eventuale esistenza di giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della domanda e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi.
2. La rinuncia al contenzioso deve essere depositata entro trenta giorni dal pagamento della prima o unica rata.
3. Le spese di lite si intendono compensate tra le parti, salvo diverso accordo.

4. L'omessa rinuncia al giudizio determina l'inefficacia della definizione limitatamente ai carichi interessati dal contenzioso.

## **PARTE II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI**

### **Articolo 10 – Oggetto della definizione delle controversie**

1. Possono essere definite in via agevolata le controversie tributarie e patrimoniali pendenti alla data del 30 aprile 2026, in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione e quello di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro la medesima data.
2. Sono escluse le controversie relative a dinieghi di rimborso, espressi o taciti, per le quali non risultino somme dovute dal contribuente.

### **Articolo 11 – Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione delle controversie deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione della procedura.
2. La domanda:
  - o deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Ente;
  - o è esente da imposta di bollo;
  - o deve essere presentata per ciascun atto impugnato.
3. La presentazione può avvenire:
  - o mediante PEC;
  - o mediante consegna al protocollo comunale;
  - o con ulteriori modalità telematiche eventualmente attivate dall'Ente.

### **Articolo 12 – Importi dovuti**

1. La definizione delle controversie avviene mediante il pagamento del solo tributo o della sola entrata patrimoniale dovuta, oltre alle eventuali spese di lite liquidate in favore del Comune.
2. Gli importi dovuti sono determinati con riferimento allo stato della controversia e alle pronunce eventualmente depositate entro il 30 aprile 2026.

### **Articolo 13 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con:
  - o la presentazione della domanda;
  - o il pagamento degli importi dovuti.
2. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 1.000,00, è ammesso il pagamento rateale secondo le modalità previste dall'articolo 4.
3. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. La definizione perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri.
5. Non possono essere definite le controversie già concluse con sentenza definitiva alla data del perfezionamento della definizione.

### **Articolo 14 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Il diniego è impugnabile nei termini previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 15 – Sospensione del processo**

1. Nelle more del perfezionamento della definizione, il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio.
2. A perfezionamento avvenuto, il giudizio è dichiarato estinto su istanza di parte.
3. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo.

## **PARTE III – REGOLARIZZAZIONE DI OMESSI VERSAMENTI E OMESSI ADEMPIMENTI**

### **Articolo 16 – Regularizzazione degli omessi versamenti rateali**

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali oggetto di rateizzazione, è ammessa la regularizzazione degli omessi o insufficienti versamenti delle rate successive alla prima, scadute alla data del 30 aprile 2026.
2. La regularizzazione riguarda:
  - o accertamenti con adesione;
  - o acquiescenze ad accertamenti tributari;
  - o accertamenti esecutivi;
  - o reclami e mediazioni;
  - o conciliazioni giudiziali.
3. La regularizzazione avviene mediante pagamento integrale dell'imposta o dell'entrata dovuta, purché alla data del pagamento della prima rata non sia stata notificata ingiunzione di pagamento o intimazione.

### **Articolo 17 – Regularizzazione di omessi adempimenti dichiarativi e di versamento**

1. È ammessa la regularizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e degli omessi versamenti relativi alle entrate comunali per annualità fino al 31 dicembre 2024.
2. La definizione non è ammessa qualora, alla data di presentazione dell'istanza, sia già stato notificato atto di accertamento definitivo o sia stata avviata procedura di riscossione coattiva relativamente alle medesime annualità.
3. La regularizzazione si perfeziona mediante pagamento:
  - o dell'imposta o entrata dovuta;
  - o delle spese eventualmente sostenute dall'Ente.
4. Restano escluse sanzioni e interessi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

### **Articolo 18 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e delle procedure disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
3. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è individuato con apposito provvedimento dell'Ente.

### **Articolo 19 – Monitoraggio degli effetti della definizione agevolata**

1. Il Comune effettua un monitoraggio periodico degli effetti della definizione agevolata in termini di riscossione, flussi di cassa e impatto sugli equilibri di bilancio.
2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive necessarie a garantire la sostenibilità finanziaria dell'Ente.

### **Articolo 20 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente in materia di pubblicazione dei regolamenti comunali.